

Provincia di Cuneo

ACCORDO DI PROGRAMMA (AI SENSI DELL'ART.34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE (AMPLIAMENTO) DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BARGE ED ANNESSA PALESTRA TRA LA PROVINCIA DI CUNEO E IL COMUNE DI BARGE.

Premesso che:

- la Provincia di Cuneo manifestava la necessità, per l'anno scolastico 2015/2016 e seguenti, di reperire nuovi spazi da destinare ad uso scolastico per l'I.P.S. Alberghiero di Barge, sito in Piazza della Stazione n. 4, in virtù del costante aumento degli studenti iscritti;
- il Comune di Barge si rendeva disponibile a concedere a mezzo di contratto di concessione in comodato gratuito alla Provincia di Cuneo gli spazi dei fabbricati di proprietà siti in Barge in Via Bianco n. 2, identificati al NCEU del Comune di Barge al Foglio 61, Mappale, costituiti da n. 2 locali per una superficie netta totale di circa mq. 155 più parti comuni;
- con contratto di concessione in comodato gratuito sottoscritto in data 29 settembre 2015 il Comune di Barge concedeva in comodato d'uso alla Provincia di Cuneo, che accettava, i locali sopra descritti, al fine di destinarli esclusivamente all'esercizio delle attività scolastiche dell'I.P.S. Alberghiero di Barge;
- la durata del suddetto comodato era stata fissata in n. 3 (tre) anni scolastici, con decorrenza dal 15 settembre 2015 e scadenza a giugno 2018.

Dato atto che:

- si rende necessario individuare una collocazione più idonea per gli alunni dell'I.P.S. Alberghiero di Barge attualmente collocati presso i locali comunali di Via Bianco n. 2, al fine di regolarizzarne definitivamente la dislocazione;
- è' necessario individuare anche un locale palestra, in quanto attualmente gli allievi devono utilizzare una palestra che si trova a 1,2 km dalla scuola.

Tutto ciò premesso si stabilisce che

tra

PROVINCIA DI CUNEO, con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, Codice Fiscale 00447820044, rappresentata dal Dott. Federico Borgna, il quale interviene nella sua qualità di Presidente,

e

COMUNE DI BARGE, con sede in Barge (Cn), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 11, Codice Fiscale 00398040048, rappresentata dalla Prof.ssa Piera Comba, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità e contenuto

Il presente accordo di programma, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di realizzare una nuova sede (ampliamento) per l'I.P.S. Alberghiero di Barge, con annesso locale palestra.

Art. 2 - Obbligazioni del Comune di Barge

Il Comune di Barge si impegna a fornire il terreno edificabile su cui costruire la nuova sede dell'Istituto Alberghiero, a realizzare la progettazione preliminare e di fattibilità per l'edificio scolastico e l'annessa palestra entro sei mesi dalla sottoscrizione.

Al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione finanziaria dei programmi, il Comune di Barge si impegna a fornire l'assistenza necessaria nelle materie di propria competenza.

Art. 3 - Obbligazioni della Provincia di Cuneo

La Provincia di Cuneo si impegna a presentare la propria candidatura onde ottenere i fondi derivanti dal Bando dei Progetti BEI 2020.

Al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione finanziaria dei programmi, la Provincia si impegna a fornire l'assistenza necessaria nelle materie di propria competenza.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

La Provincia di Cuneo assume il ruolo di soggetto promotore dell'accordo di programma.

A tal fine individua la competenza per materia del Settore Edilizia ed affida le funzioni di Responsabile del Procedimento al Dirigente Dott. Fabrizio Freni.

Art. 5 - Effetti giuridici dell'accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 6 - Modifiche all'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell'Accordo generale approvato sono valutate con determinazione dell'organo competente.

Eventuali modifiche giudicate sostanziali allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo di Programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo di Programma originario.

Art. 7 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del Collegio di vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.

Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo / Sindaco del Comune di Barge ed è composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

Art. 8 - Controversie

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo e della successiva appendice al medesimo, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente.

Art. 9 - Durata dell'accordo

La durata del presente Accordo è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione; l'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo sarà valutata dal Collegio di Vigilanza su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente Accordo di Programma è costituito da n. 02 pagine dattiloscritte, di cui il Responsabile del procedimento attesta che si è data lettura. Il Responsabile del procedimento, nell'attestare la legittimità degli atti allegati all'Accordo di Programma, ha l'obbligo di trasmettere ai soggetti

firmatari copia conforme dell' Accordo di Programma e del Decreto di adozione del medesimo, nonché gli atti amministrativi allegati.

07.06.2018

Per la Provincia di Cuneo - Il Presidente Dott. Federico Borgna (firmato digitalmente)

Per il Comune di Barge - Il Sindaco Prof.ssa Piera Comba (firmato digitalmente)